

Belgio, mentre la coppia è assicurata su base volontaria nell'ambito del regime belga di sicurezza sociale in materia di assicurazione malattia per cure sanitarie.»

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211/78, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GUL 264 del 27.9.1978, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Modena — Ufficio del Giudice per le indagini preliminari —, con ordinanza 27 giugno 2002, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Christian Lanzotti

(Causa C-359/02)

(2002/C 305/21)

Con ordinanza 27 giugno 2002 pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 7 ottobre 2002, nel procedimento penale a carico di Christian Lanzotti, il Tribunale di Modena — Ufficio del Giudice per le indagini preliminari — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se è compatibile con gli artt. 43 e ss. e 49 e ss. del Trattato CEE, in materia di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all'art. 4 (co. 1 e 4-bis e 4-ter) della legge n. 401/89, così come modificata dall'art. 37 della legge n. 388/00, la quale contiene divieti — penalmente sanzionati — di svolgimento di attività, da chiunque ed ovunque effettuate, di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, in particolare, su eventi sportivi, in assenza di presupposti autorizzatori e concessori prescritti dal diritto interno.

Ricorso proposto l'8 ottobre 2002 dal sig. Carlo Ripa di Meana contro l'ordinanza emessa il 9 luglio 2002 dalla quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-127/01, tra Carlo Ripa di Meana e Parlamento europeo

(Causa C-360/02 P)

(2002/C 305/22)

L'8 ottobre 2002, il sig. Carlo Ripa di Meana, con gli avv.ti Wilma Viscardini e Gabriele Donà, ha proposto dinanzi

alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro l'ordinanza emessa il 9 luglio 2002 dalla quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-127/01, tra Carlo Ripa di Meana e Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 9 luglio 2002 resa nella causa T-127/01, Carlo Ripa di Meana contro Parlamento europeo;
- Dichiarare ricevibile il ricorso nella causa T-127/01;
- Rinviare la causa T-127/01 al Tribunale di primo grado affinché statuisca sul merito;
- Condannare il Parlamento europeo al rimborso delle spese del giudizio di impugnazione e di quello di primo grado relativo all'eccezione di irricevibilità.

Motivi e principali argomenti

Con ordinanza del 9 luglio 2002, il Tribunale di primo grado ha accolto l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento europeo nella causa T-127/01 e, conseguentemente, ha dichiarato irricevibile il ricorso introdotto dal sig. Ripa di Meana per l'annullamento della decisione del Parlamento del 26 marzo 2001 che sospende la pensione di cessata attività del ricorrente a seguito dell'elezione dello stesso al Consiglio regionale della regione Umbra.

In particolare, il Tribunale ha considerato tardivo il ricorso del sig. Ripa di Meana, in quanto la lettera del 26 marzo 2001 — non contenendo alcun elemento nuovo rispetto alla lettera del Parlamento europeo del 26 gennaio 2001, e non essendo il frutto di un riesame della situazione del ricorrente alla luce delle argomentazioni di fatto e di diritto da questi sollevate con una sua lettera del 15 marzo 2001 — doveva considerarsi «una decisione puramente confermativa della decisione 26 gennaio 2001».

Il sig. Ripa di Meana propone impugnazione avverso detta ordinanza in quanto inficiata da alcuni evidenti errori di diritto.

In particolare, il sig. Ripa di Meana ritiene che il Tribunale abbia: (i) commesso un «error in procedendo»; (ii) violato i diritti della difesa; (iii) attribuito un'erronea qualificazione giuridica alle lettere del 26 gennaio 2001 e del 26 marzo 2001. Inoltre, il Tribunale non ha correttamente applicato la giurisprudenza comunitaria in materia di atti confermativi e non ha tenuto conto di quella in materia di «errore scusabile».